



UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE

Sede legale: Via XXV Aprile, 10 - 50068 Rufina (FI)
tel: 055 839661 - fax. 055 8396634
Codice Fiscale/Partita IVA: 06096360489
PEC: uc-valdarno e valdisieve@postacert.toscana.it

VERBALE N. 8 DEL 31.7.2020

OGGETTO: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di delibera avente ad oggetto "Art. 194 D. Lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo R.G. 2932/2019 proposto da UNCEM Toscana in liquidazione"

IL REVISORE DEI CONTI

Visto, l'art. 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL);

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio dell'Unione e la documentazione di supporto fornita, avente ad oggetto: "Art. 194 D. Lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dal decreto ingiuntivo R.G. 2932/2019 proposto da UNCEM Toscana in liquidazione";

Vista la nota del Responsabile dell'Area AA.GG. Sauro Nardoni, datata 17.6.2020, con la quale si motiva e si richiede di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza indicata;

Preso atto che con il Decreto ingiuntivo R.G. proc. n. 2932/2019, pervenuto all'Ente per PEC in data 10/09/2019, registrato al prot. n. 17574 del 10/09/2019, il Tribunale Ordinario di Pisa, Sezione Unica Civile, su ricorso di UNCEM TOSCANA in liquidazione, ha ingiunto all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve di pagare la somma di euro 17.200,00, oltre interessi come da domanda, nonché le spese e competenze della procedura di ingiunzione liquidate in euro 540,00, avvertendo l'ingiunto della facoltà di proporre opposizione nel termine di giorni quaranta dalla notificazione del decreto;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Affari Generali Tiziano Lepri e dal Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Paola Tinacci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 n. 267

Rilevato che, nel caso di specie, il riconoscimento del debito da parte dell'Ente rientrando tra le ipotesi di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;

- che il finanziamento del debito in oggetto per la somma complessiva di euro 17.200,00 viene finanziato mediante imputazione al cap. 120 "spese legali" dell'esercizio 2020 del bilancio di previsione 2020 – 2022 rimandando ad apposita determinazione del competente Funzionario Responsabile di Servizio;

- che la presente proposta non altera gli equilibri del bilancio di previsione pluriennale approvati;

Tenuto conto che questo Ente ha ritenuto opportuno non opporre opposizione al decreto ingiuntivo R.G. 2932/2019 proposto da UNCEM Toscana in liquidazione, in quanto l'Ente stesso era presente all'assemblea straordinaria di UNCEM Toscana tenutasi in data 8 novembre 2016, esprimendosi con voto favorevole al piano straordinario quadriennale (anni 2016-2017-2018-2019) per il supporto all'Associazione, rivolto alle Unioni di Comuni e comuni aderenti a UNCEM nonché agli altri comuni, non montani, che negli anni hanno collaborato con l'Ente;

Tenuto altresì conto del parere espresso dal legale dell'Ente Studio Del Re - Sandrucci di Firenze nel quale si fa presente che, in effetti, la presenza dell'Unione di Comuni all'assemblea nella quale venne votato favorevolmente il piano straordinario UNCEM, rende alquanto dubbia la legittimazione attiva all'impugnazione dell'Unione,

ESPRIME

parere favorevole in merito alla proposta di riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio causato dalla sentenza in esame, come sopra meglio rappresentato

RACCOMANDANDO

tuttavia una più tempestiva e pronta attività da parte dell'Ente nell'attivare le procedure di relativa regolarizzazione visto il lasso di tempo decorso dal deposito della sentenza in esame rappresentando il ritardo nell'approntamento della definizione un elemento sintomatico di una situazione non completamente e chiaramente delineata e di approfondire la sussistenza dei presupposti per eventuali azioni di rivalsa.

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Andrea Gori

